

## LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE: UNO SGUARDO D'INSIEME

di Giancarlo de Vero

(*Professore emerito di diritto penale, Università di Messina*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. L'anticipazione in sede di cognizione delle misure alternative alla detenzione. – 3. *Segue*: la strutturazione del relativo potere discrezionale del giudice. – 4. La permanente esigenza di assunzione della detenzione non carceraria tra le pene principali. – 5. L'ingresso del lavoro di pubblica utilità tra le pene sostitutive. – 6. La risoluta riforma della pena pecuniaria. – 7. Gli istituti di più diretta incidenza sulla deflazione processuale e i punti di contatto con la giustizia riparativa.

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale risultante dalle varie articolazioni del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 offre preliminari spunti di interesse al lettore consapevole dei tratti essenziali che hanno caratterizzato la genesi del provvedimento. Avviata, come è ben noto, per fornire risposte adeguate alle pressanti istanze di recupero di efficienza del processo penale promosse dal *recovery plan* di matrice europea, la vicenda legislativa avrebbe potuto esaurirsi nell'ambito di interventi rivolti a realizzare una robusta deflazione processuale. Al più, poteva estendersi al potenziamento di quegli istituti del diritto penale sostanziale per così dire di confine, in quanto dotati di più o meno diretta incidenza sul processo penale: la condizione di procedibilità della querela, la sospensione del procedimento con messa alla prova nella sua doppia veste di rito speciale e di causa estintiva, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Questi ambiti di disciplina occupano un posto di indubbio rilievo all'interno del d.lgs. 150/2022; ma appare per converso di piena evidenza, a parte la posizione eminente acquisita dalla giustizia riparativa, il ruolo centrale riconosciuto nel provvedimento alle pene sostitutive e alla pena pecuniaria principale, di per sé

componenti essenziali del sistema sanzionatorio in senso stretto seppure non scevre di riflessi su istituti prettamente processuali quali i riti speciali<sup>1</sup> e le impugnazioni<sup>2</sup>.

Questa dilatazione della contingente occasione di riforma era a ben vedere già presente *in nuce* all'avvio dei lavori preparatori. Nel mandato conferito dalla Ministra Cartabia alla Commissione istituita con decreto del 24 marzo 2021 e presieduta da Giorgio Lattanzi, l'elaborazione di proposte innovative veniva espressamente collegata a «opportuni interventi a carattere deflativo, di natura processuale e sostanziale, che si inseriscano, mediante correttivi e integrazioni, nel contesto di riforma del sistema sanzionatorio penale realizzato nell'ultimo decennio»<sup>3</sup>. Tale ultima indicazione, chiaramente riferibile all'avvio della XVII Legislatura, ben poteva suggerire o comunque non escludere un supplemento di iniziativa da parte della Commissione volto a recuperare in chiave propositiva ambiti del diritto penale sostanziale in quella stagione rimasti negletti o solo superficialmente toccati, quali l'ampliamento del catalogo delle pene edittali<sup>4</sup> o una riforma organica della sospensione condizionale della pena<sup>5</sup>.

Ma al di là degli istituti sopra richiamati, questa opportunità non ha trovato altro seguito e i piani di intervento della successiva legge delega e del decreto legislativo sono rimasti predeterminati nei termini oggi osservabili. Eppure, pressoché in coincidenza con i lavori della Commissione Lattanzi aveva avuto luogo un'approfondita e articolata ricerca ad opera della comunità degli studiosi raccolti nell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, tesa ad esplorare ulteriori interventi riformatori<sup>6</sup> e a ricondurre a “sistema” quell'insieme di discipline delle

---

<sup>1</sup> Per un puntuale esame delle interrelazioni riscontrabili nella riforma Cartabia tra riti speciali e rinnovati modelli sanzionatori v. G. Varraso, *La legge “Cartabia” e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) 2022, 40 ss. Conviene peraltro sottolineare l'apprezzabile contenimento da parte del legislatore delle pressanti esigenze di deflazione processuale, manifestato con il non dar seguito alla proposta avanzata dalla Commissione Lattanzi di subordinare l'accesso alle pene sostitutive alla scelta dell'imputato in favore del patteggiamento o del decreto penale di condanna.

<sup>2</sup> Alludo alle novità che prevedono l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento relative, ai sensi degli artt. 428 co. 3-*quater* e 593 co. 3 Cpp, non solo alle contravvenzioni ma a tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, così come delle sentenze di condanna, qualora sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: v. ancora l'art. 593 co. 3 Cpp.

<sup>3</sup> Passo citato dalla *Commissione Lattanzi*, in *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 25.5.2021, 4.

<sup>4</sup> Come è noto, la coraggiosa delega in materia di reclusione e arresto domiciliari quali pene principali, di cui all'art. 1 l. 28.4.2014 n. 67, non ebbe seguito nei decreti delegati successivamente emanati.

<sup>5</sup> L'art. 2 l. 27.5.2015 n. 69 si limitò ad inserire l'attuale quarto comma dell'art. 165 Cp, che avviò un processo di inasprimento degli obblighi, cui condizionare la concessione del beneficio, sviluppato più di recente dalle disposizioni modificatrici e aggiuntive contenute nella l. 9.7.2019 n. 3.

<sup>6</sup> Salvi i successivi puntuali richiami, si rinvia, per una considerazione d'insieme, ai contributi riportati in *RIDPP* 2022, 199 ss.

conseguenze sanzionatorie del reato cui compete in atto la più modesta qualifica di “comparto”<sup>7</sup>.

Al di là delle luci e delle ombre che contrassegnino il decreto in esame, è dunque importante ribadire come il contesto di una soddisfacente politica legislativa rivolta al complessivo apparato sanzionatorio penale non può considerarsi esaurito dalle pur consistenti innovazioni oggi apportate. Ed è anche in questa prospettiva che saranno declinate le osservazioni che seguono.

2. La prima impressione suscitata dalla nuova disciplina di sostituzione della detenzione c.d. “breve”<sup>8</sup> riguarda il cambio di denominazione delle “sanzioni” in “pene” operato nella rubrica del Capo III della l. 24.11.1981 n. 689. Certo, potrebbe affermarsi che si tratti di un profilo puramente nominalistico, posto peraltro che in varie disposizioni rinvenibili nella normativa originaria era già presente la nuova designazione<sup>9</sup>. Eppure ulteriori riscontri sembrano accreditare l’idea che il legislatore abbia inteso sottolineare la componente afflittiva che comunque caratterizza, con diversa gradazione, le sanzioni paradetentive, la pena pecuniaria e lo stesso lavoro di pubblica utilità<sup>10</sup>.

Assume a riguardo rilievo l’art. 20-bis Cp, che si preoccupa di collocare le pene sostitutive nella sede codicistica, in stretta contiguità con le pene principali e accessorie; tale novità può peraltro accogliersi come viatico per una politica legislativa che non rinunci definitivamente a promuovere al superiore livello edittale almeno taluna delle odierne pene sostitutive<sup>11</sup>. Significativa è poi l’introduzione della detenzione domiciliare al posto della libertà controllata: la carica afflittiva di per sé inerente alla prima sanzione risulta ampiamente dal confronto con i meri obblighi

<sup>7</sup> Suggestisce tale denominazione F. Palazzo, *Uscire dal disordine sanzionatorio*, in *RIDPP* 2022, 465 ss.

<sup>8</sup> La riserva è d’obbligo, se solo si considera l’ampio spazio di pena inflitta in concreto dal giudice (quattro anni) quale presupposto della concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 53 co. 1 l. 689/1981. Tale scelta, nel perseguire generali istanze di deflazione carceraria (si pensi che al 31 dicembre 2021 i condannati a pena detentiva compresa tra i due e i quattro anni, allora non sostituibile, rappresentavano il 70% del numero complessivo di condannati alla detenzione entro tale limite massimo), ha inteso ovviare alla scarsissima fortuna goduta nella prassi giudiziaria dalle sanzioni sostitutive: la previgente coincidenza – due anni di pena inflitta – con l’ambito di applicazione previsto per la sospensione condizionale della pena rendeva molto più appetibile quest’ultimo beneficio rispetto alla semidetenzione, specie in sede di patteggiamento (cfr., anche per il dato statistico sopra segnalato, *Relazione illustrativa del d.lgs. di attuazione della l. 27 settembre 2021 n. 134*, in G.U. Serie generale n. 245, 19.10.2022, Suppl. Straord. n. 5, 185 ss.).

<sup>9</sup> In particolare, nelle rubriche dei previgenti artt. 57, 59, 61, 70, 71 e 72 l. 689/1981. Per il lavoro di pubblica utilità è stata semplicemente ribadita la denominazione di pena già presente nel sistema dei reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 52 co. 2 d.lgs. 28.11.2000 n. 274.

<sup>10</sup> Questa componente afflittiva viene peraltro bilanciata dall’assunzione della veste di pene-programma da parte delle sanzioni paradetentive, in vista di precisi percorsi rieducativi che rivitalizzino, ai sensi dei rinnovati artt. 55 e 56 l. 689/1981, il mero corredo di divieti e misure cautelative originariamente previsti.

<sup>11</sup> *Infra*, n. 4.

positivi e di astensione in cui si risolveva la seconda ai sensi del previgente art. 56 l. 689/1981<sup>12</sup>.

Ma, al di là di queste innovazioni terminologiche e non, il genuino intento della complessiva riforma delle pene sostitutive va piuttosto ravvisato nella risoluta anticipazione delle misure alternative alla detenzione carceraria, con esclusione dell'affidamento in prova, dal giudizio di esecuzione a quello di cognizione, anche a costo di qualche imprecisione di lessico giuridico<sup>13</sup>.

Come risulta ampiamente dai lavori preparatori<sup>14</sup> – e come evidenzia in particolare l'equiparazione del limite di concessione della detenzione domiciliare nell'una e nell'altra sede ai quattro anni di pena detentiva inflitta – obiettivo principale del legislatore, corrispondente alle preoccupazioni già largamente diffuse in dottrina, è stato quello di una sostanziale neutralizzazione della prassi degenerativa della riforma del 1986, volta a consentire – attraverso la disciplina di cui all'art. 656 co. 5 Cpp – l'accesso alle misure alternative in condizioni di libertà del condannato, senza alcun passaggio in carcere. I notevoli ritardi accumulati dalle relative procedure presso la magistratura di sorveglianza hanno determinato il ben noto fenomeno dei c.d. "liberi sospesi": la prolungata permanenza cioè, di quanti avessero fatto istanza di concessione di una delle misure a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, in una sorta di limbo caratterizzato dal mancato tempestivo avvio di percorsi rieducativi e aggravato dall'incertezza dei condannati circa l'esito della richiesta e quindi sulle prospettive del proprio futuro prossimo.

Se plausibile è apparso l'obiettivo di contenere i gravi inconvenienti generatisi nella prassi della concessione *ab initio* delle misure alternative, ha sollevato tuttavia notevoli perplessità, già in sede di commento delle disposizioni della legge delega, sia la mancata assunzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel catalogo delle

---

<sup>12</sup> Pure significativa del permanente, se non più oneroso carattere "punitivo" delle sanzioni sostitutive è la nuova disciplina della revoca delle stesse per mancata osservanza delle prescrizioni. L'art. 66 l. 689/1981 conferma in tal caso la conversione nella pena detentiva sostituita, pur fornendo al giudice l'alternativa di conversione in altra pena sostitutiva più grave, chiaramente non percorribile se la sostituzione è già avvenuta con la semilibertà. E l'art. 71 co. 2, nel disciplinare *ex novo* in particolare la revoca della pena pecuniaria sostitutiva, ne dispone la conversione nelle pene paradedentive già a fronte di semplice insolvenza e più severamente che nei casi di insolvenza, in coerenza con la rigorosa opzione legislativa operata a proposito della conversione della pena pecuniaria principale (*infra*, n. 5).

<sup>13</sup> In sede di giudizio di cognizione, che presuppone lo stato di libertà dell'imputato, sarebbe più appropriato parlare di semidetenzione, secondo il lessico precedentemente utilizzato; mentre la semilibertà dovrebbe indicare più precisamente la limitazione della permanenza in carcere di chi già vi si trovi, anche se tale corrispondenza era già stata alterata dall'introduzione del meccanismo applicativo di cui all'art. 656 co. 5 Cpp.

<sup>14</sup> V. *Relazione illustrativa*, cit., 186 e 246.

pene sostitutive<sup>15</sup>, sia l'assenza di raccordi tra le discipline della semilibertà e della detenzione domiciliare nelle rispettive sedi di cognizione e di esecuzione<sup>16</sup>.

Sotto il primo profilo appare piuttosto sfuggente la spiegazione fornita in sede di illustrazione del decreto legislativo. In sostanza ci si trincerava dietro alla constatazione che la legge delega non consentiva un complessivo intervento volto a razionalizzare la disciplina delle misure alternative alla detenzione; e si auspica che il compimento della riforma, attraverso l'assunzione anche dell'affidamento in prova tra le competenze del giudice di cognizione, avvenga attraverso un futuro impegno del Parlamento<sup>17</sup>. Ma l'argomento prova troppo, poiché avrebbe dovuto indurre i compilatori ad escludere dal novero delle pene sostitutive non detentive lo stesso lavoro di pubblica utilità, misura largamente assimilabile all'affidamento in prova in forza della scarsa componente affittiva e dell'accentuata caratterizzazione in chiave rieducativa.

Appare invece plausibile la rivendicazione della disciplina di cui al nuovo art. 47 co. 3-ter l. 26.7.1975 n. 354, che ammette la concessione dell'affidamento in prova al condannato che abbia espiato almeno metà della pena sostitutiva paradetentiva, quando il comportamento tenuto segnala il provvedimento come più idoneo per la sua rieducazione e in grado comunque di assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. Tali disposizioni realizzano un'opportuna adesione al modello del trattamento progressivo. Ma la ragione fondamentale della loro introduzione viene ravvisata nella necessità di evitare una grave disparità di trattamento che si sarebbe creata, in caso di totale esclusione dell'affidamento in prova dalla costellazione delle pene sostitutive, tra condannati che avessero usufruito o meno delle stesse. I primi non avrebbero avuto alcuna opportunità di ammissione all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 656 co. 5 Cpp; i secondi avrebbero potuto di contro godere della misura alternativa fin dall'inizio della fase esecutiva nonostante fosse stati ritenuti non meritevoli della pena sostitutiva.

Questi ultimi rilievi introducono il secondo e particolarmente fondato ordine di perplessità prospettate in dottrina a fronte del complessivo nuovo assetto delle pene sostitutive, inerente alla scarsa chiarezza, se non ad una sorta di sovrapposizione funzionale, riscontrabile nel rapporto con le corrispondenti misure alternative

---

<sup>15</sup> Cfr., con varietà di accenti, E. Dolcini, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2.9.2021, n. 3; A. Gargani, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in AA.VV., *Verso la riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di R. Bartoli e R. Guerrini, Napoli 2022, 41; G. Gatta, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 15.10.2021, 17. Va peraltro ricordato come su questo punto di disciplina la legge delega si sia discostata dalle proposte della Commissione Lattanzi, che aveva inserito a pieno titolo l'affidamento in prova nel catalogo delle pene sostitutive.

<sup>16</sup> Tra gli altri, F. Palazzo, *Le linee portanti della riforma Cartabia*, in AA.VV., *Verso la riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 21 s.

<sup>17</sup> V. *Relazione illustrativa*, cit., 255.

applicabili dal tribunale di sorveglianza *ab initio*<sup>18</sup>. La legge, e di conseguenza il decreto legislativo, aveva escluso dalla delega al Governo interventi sulle misure alternative *in executivis*, meno che mai un'eventuale abrogazione dell'art. 656 co. 5 Cpp: si profilano dunque varie incongruenze derivanti dalla compresenza dei due complessi normativi.

Tali criticità non riguardano tanto il caso di avvenuta applicazione delle pene sostitutive. Quest'ipotesi trova soddisfacente soluzione nel combinato disposto degli artt. 62 e 63 con l'art. 67 l. 689/1981. Dalle due prime norme si evince come la condanna irrevocabile a pena sostitutiva sia immediatamente esecutiva, con pronto coinvolgimento del magistrato di sorveglianza o dell'organo di polizia ed esclusione quindi della possibilità di accesso alla procedura di cui all'art. 656 co. 5 Cpp; la terza disposizione ribadisce espressamente, con l'eccezione sopra rilevata a proposito dell'affidamento in prova, l'inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione al condannato in espiazione delle pene sostitutive. Sono piuttosto i casi di mancata applicazione di queste, vuoi per mancata richiesta da parte dell'imputato, vuoi per il diniego da parte del giudice di cognizione, a suscitare perplessità.

Sotto il primo aspetto, è fondato il timore che il condannato non abbia un particolare interesse a usufruire delle pene sostitutive, per non precludersi l'opportunità di ottenere, in stato di libertà ai sensi dell'art. 656 co. 5 Cpp, quell'affidamento in prova di cui potrebbe beneficiare in fase di espiazione delle pene paradetentive solo alle già richiamate condizioni fissate dall'art. 47 co. 3-ter l. 26.7.1975 n. 354<sup>19</sup>.

Sotto l'altro profilo, si pone la questione se il tribunale di sorveglianza possa concedere al condannato, sempre *ab initio*, le misure della semilibertà e della detenzione domiciliare che gli siano state rifiutate nel dispositivo della condanna. L'attuale assetto normativo non esclude questa eventualità<sup>20</sup>, foriera purtroppo di sensibili inconvenienti. Il giudice dell'esecuzione potrebbe in sostanza, a breve distanza dall'intervenuta condanna alla pena detentiva e quindi disponendo dello stesso corredo di informazioni già valutato dal giudice di cognizione, ribaltare la decisione negativa di quest'ultimo e concedere le corrispondenti misure. Né si tratta solo di una questione di prossimità cronologica: anche se il nuovo provvedimento intervenisse, come purtroppo accade nella prassi vigente, molto tempo dopo l'ordine di sospensione della condanna, ugualmente non sarebbero disponibili nuovi elementi che possano consigliare e giustificare una contraria valutazione favorevole al reo, posto

---

<sup>18</sup> A. Gargani, *op. cit.*, 28 s.

<sup>19</sup> Cfr. F. Palazzo, *Le linee portanti*, cit., 22. Naturalmente l'osservazione non riguarda i casi di condanna al differenziale di pena detentiva compreso tra i tre anni compatibili con l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 co. 1 l. 26.7.1975 n. 354 e i quattro anni della soglia prevista per la semilibertà e la detenzione domiciliare dall'art. 53 l. 689/1981.

<sup>20</sup> Cfr. G. Lattanzi, *A margine della "Riforma Cartabia"*, in *RIDPP* 2022, 437.

che la condizione di “libero sospeso” resta aliena dall’avvio di percorsi di osservazione e rieducativi<sup>21</sup>.

Insomma, la permanenza della procedura di concessione delle misure alternative fin dall’inizio della fase di esecuzione della pena detentiva rischia di esaltare quel sovradimensionamento del potere discrezionale del giudice denunciato in dottrina già rispetto alla disciplina di per sé delle pene sostitutive<sup>22</sup>. Si delinea così una nuova complessiva proposta di (ulteriore) riforma del sistema: in direzione discendente verso la fase esecutiva, nel senso dell’abrogazione della procedura *ex art. 656 co. 5 Cpp*, restando salva l’ordinaria applicazione delle misure alternative ai condannati in corso di espiazione della pena detentiva e raccomandandosi la riassunzione nel catalogo delle pene sostitutive dell’affidamento in prova al servizio sociale<sup>23</sup>; in direzione ascendente verso la comminatoria legale, nella quale le pene paradetentive dovrebbero finalmente trovare collocazione e dignità edittale, a conclusione della “lunga marcia” iniziata nella veste di misure alternative a partire dall’originaria riforma dell’ordinamento penitenziario<sup>24</sup>.

### 3. Approfondiamo distintamente le questioni in ultimo poste.

Una valutazione critica del potere discrezionale conferito al giudice di cognizione, nell’inedita procedura di commisurazione in senso lato successiva alla determinazione dell’ammontare concreto della pena detentiva inflitta<sup>25</sup>, non può disconoscere in via di principio che il legislatore abbia prodotto uno sforzo significativo di disciplina.

L’art. 58 l. 689/1981 distingue oggi due fasi della complessiva operazione orientata verso la concessione della pena sostitutiva. La prima – ribadito preliminarmente il rilievo dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e la priorità dell’eventuale scelta in favore della sospensione condizionale della pena – è diretta a verificare se l’applicazione di una

<sup>21</sup> Unica novità ad animare questo limbo è la possibilità oggi riconosciuta al condannato di accedere ai programmi di giustizia riparativa, della quale deve essere avvisato dal pubblico ministero insieme alla notifica dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della condanna (art. 656 co. 5 Cpp).

<sup>22</sup> F. Palazzo, *Uscire dal disordine sanzionatorio*, cit., 469. Esprime apprezzamento per l’impegno valutativo richiesto al giudice di cognizione, non disgiunto tuttavia dal rilievo che il criterio delle «opportune prescrizioni» dirette a contenere il pericolo di recidiva (*infra*, n. 3) avrebbe meritato una più precisa determinazione legislativa, G. De Francesco, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 23.8.2021, 4 ss. e 9.

<sup>23</sup> A. Gargani, *op. cit.*, 39 ss. L’abrogazione dell’art. 656 co. 5 C.p.p. gioverebbe altresì ad evitare il disinteresse dei condannati verso le sanzioni sostitutive paradetentive indotto dalla prospettiva di ottenere in stato di libertà quell’affidamento in prova al servizio sociale consentito dall’art. 47 co. 3-ter l. 354/1975 solo in corso di espiazione delle prime (cfr. *supra*, nel testo e in nota 19).

<sup>24</sup> Per un più ampio quadro di pene edittali suscettibili di porsi in alternativa alla detenzione carceraria v. F. Palazzo, *Quale futuro per le pene alternative?*, in *RIDPP* 2019, 539 ss.

<sup>25</sup> Va subito osservato come la nuova disciplina processuale sottolinea efficacemente la distinzione del momento in cui viene individuata nella lettura del dispositivo l’entità della pena detentiva inflitta da quello in cui, a seguito della successiva udienza di *sentencing*, lo stesso dispositivo viene integrato con l’indicazione della pena sostitutiva e delle corrispondenti prescrizioni (art. 545-bis co. 1 e 3 Cpp, su cui v. meglio *infra* nel testo).

qualche pena sostitutiva risulti più idonea, rispetto alla pena detentiva già inflitta, alla rieducazione del condannato e se assicurati comunque la prevenzione del pericolo di recidiva anche con «opportune prescrizioni», il cui prevedibile inadempimento osta senz'altro alla sostituzione. Il secondo momento del giudizio discrezionale è rivolto alla precisa individuazione del tipo di pena sostitutiva, quando l'ammontare di pena detentiva irrogata risulti compatibile con una pluralità delle relative specie in considerazione delle soglie fissate dall'art. 53 l. 689/1981 per ciascuna di esse. Di nuovo risulterà determinante la maggiore idoneità alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, coniugata questa volta con il minor sacrificio della libertà personale; viene infine espressamente ribadito l'onere per il giudice di indicare i motivi che giustificano le decisioni in tal modo assunte.

Tali criteri sono stati ritenuti «non sufficientemente stringenti»<sup>26</sup> e si espongono invero a taluni rilievi critici. Con riguardo all'*an* della sostituzione, che questa debba preferirsi quando risulti più idonea alla rieducazione del condannato sembra affermazione superflua, potendosi dare per scontato che qualsiasi sanzione alternativa alla pena carceraria sia più congruente con tale obiettivo, in quanto riduce notevolmente il rischio di desocializzazione. Il legislatore avrebbe fatto dunque meglio a concentrarsi sul criterio della prevenzione del pericolo di recidiva, che, se non attuabile neanche con le «opportune prescrizioni»<sup>27</sup>, vale ad invertire il favore di principio verso la sostituzione della pena detentiva. Con riferimento poi al *quomodo*, è di nuovo ridondante il riferimento all'idoneità della sanzione prescelta rispetto al reinserimento sociale del condannato, che appare già largamente presidiato dal concomitante criterio del minor sacrificio della libertà personale. Che sia quest'ultimo a segnalare l'autentico orientamento del legislatore risulta del resto avvalorato dalla disciplina del terzo comma dell'art. 58 l. 689/1981, laddove si impone al giudice di chiarire «le specifiche ragioni» che lo abbiano indotto ad applicare la pena paradetentiva al posto del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria.

Significativa appare piuttosto la modulazione del già accennato rapporto prioritario instaurato tra sospensione e sostituzione della pena detentiva: se correttamente intesa e implementata dal giudice di cognizione, essa dovrebbe promuovere un'inaspettata rivalutazione di quella prognosi di non recidiva sottesa al primo istituto eppure sistematicamente ignorata nella prassi giudiziale, che spesso non le riserva neanche la «formuletta pigra» con cui nei dispositivi delle sentenze di condanna si richiamano genericamente i criteri di cui all'art. 133 Cp. Proprio il riferimento dell'art. 58 co. 1 l. 689/1981 alla permanente esigenza di prevenire la commissione di altri reati lascia intendere come il campo di applicazione delle pene sostitutive resti compatibile con

---

<sup>26</sup> F. Palazzo, *Uscire dal disordine sanzionatorio*, loc. cit.

<sup>27</sup> Cfr. *supra*, nota 22.



una sorta di residuo di pericolosità del condannato, tanto da richiedere precise prescrizioni in tal senso<sup>28</sup>. Ciò significa che l'eventuale opzione per la sospensione condizionale della pena dovrebbe non limitarsi, come accade pressoché costantemente nella prassi, alla sola verifica dei presupposti positivi e negativi fissati in astratto dalle legge, ma rispecchiare realmente un qualche ragionevole convincimento del giudice in ordine quanto meno all'improbabilità di una recidiva da parte del condannato in carne ed ossa; in mancanza, resterà sempre possibile il ricorso sussidiario alla sostituzione della detenzione, orientata appunto al contenimento del residuale pericolo attraverso le opportune prescrizioni sopra richiamate. Una tale corretta integrazione degli istituti della sospensione condizionale e della sostituzione, in quanto sgrava la prima dell'esclusiva responsabilità di evitare l'applicazione di pene detentive (ormai cosiddette) brevi, dovrebbe insomma contribuire a emanciparla dal poco esaltante ruolo di beneficio clemenziale e stabilire una plausibile gradazione con la seconda nel comune obiettivo di contenere l'invadenza della pena carceraria<sup>29</sup>.

Ancora più interessante si presenta la disciplina processuale dell'istituto ora in esame. Il nuovo art. 545-bis Cpp ammette la possibilità che il giudice decida immediatamente sulla concessione della pena sostitutiva, dopo il corrispondente avviso fornito alle parti in prosecuzione della lettura del dispositivo di condanna e una volta acquisito il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva con pena diversa da quella pecuniaria<sup>30</sup>. Ma questa eventualità assume una valenza se non eccezionale quanto meno inusuale, a fronte del notevole rilievo attribuito in alternativa all'apposita udienza, da fissare entro sessanta giorni, in cui sarà deciso se applicare la (e quale) pena sostitutiva. Tale distinta e successiva fase di *sentencing* dovrebbe promuovere una più meditata valutazione da parte del giudice, all'altezza dei criteri consegnatigli dalla legge. D'altro canto è in questo momento che possono subentrare gli ausili forniti dall'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, della polizia giudiziaria, in ordine all'acquisizione di tutte le informazioni

---

<sup>28</sup> Cfr. *Relazione illustrativa*, cit., 237.

<sup>29</sup> Un'ulteriore rivalutazione del ruolo della sospensione condizionale della pena risulta espressamente dall'art. 61-bis l. 689/1981, che esclude l'applicazione dell'istituto alle nuove pene sostitutive accogliendo le riserve manifestate dalla dottrina nei confronti dell'opposta disciplina incidentalmente evocata dal previgente art. 57.

<sup>30</sup> La novità dell'estensione del necessario consenso dell'imputato dalla tradizionale applicazione al lavoro di pubblica utilità all'insieme delle pene sostitutive, con l'eccezione di quella pecuniaria, può invero suscitare qualche riserva (diffusamente in tal senso T. Travaglia Cicirello, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 21.9.2022, 12 ss.). La *Relazione illustrativa*, cit., 248 spiega come l'intervento si sia reso necessario dal momento che l'applicazione delle pene sostitutive impedisce, a differenza di quanto avviene ai sensi dell'art. 656 co. 5 Cpp nella condizione di libertà del condannato, il ricorso all'affidamento in prova al servizio sociale, se non nello stato avanzato di espiazione previsto dall'art. 47 co. 3-ter l. 354/1975 (cfr. *supra*, nel testo): solo l'esplicito consenso del condannato alla sostituzione della pena detentiva avrebbe potuto neutralizzare tale anomalia altrimenti passibile di censura di illegittimità costituzionale.

necessarie alla ricostruzione delle condizioni di vita dell'imputato e alla delineazione del programma di trattamento richiesto per la concessione della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Soltanto il ricorso da parte del giudice a questa più complessa e adeguata procedura può rendere ragione all'intento sbandierato dalla riforma di realizzare un'autentica anticipazione in sede di cognizione di quanto si è sinora sviluppato in termini di misure alternative alla detenzione in sede esecutiva.

A fronte di tale articolato quadro dell'esercizio del potere discrezionale, e salvi taluni dubbi sulla reciproca compatibilità di taluni dei relativi criteri già a livello di previsione legale<sup>31</sup>, vanno condivise le preoccupazioni avanzate circa possibili distorsioni da parte del giudice di cognizione? Il rischio sembra invece un altro. Posta la diffusa tendenza dei magistrati ad una sorta di fuga dalla responsabilità di gestire con piena consapevolezza i vari istituti strutturati in chiave discrezionale, è piuttosto preconizzabile, ancora una volta, un appiattimento delle relative decisioni sul riscontro dei meri presupposti generali oggettivi e soggettivi della concessione delle pene sostitutive, al di fuori di un effettivo approfondimento delle ulteriori e decisive ragioni pertinenti alle condizioni e alle prospettive comportamentali dei singoli condannati. Né mi stupirei se, con riguardo alle pene detentive inflitte nel limite dei due anni, si perpetuasse nella prassi quella prepotente concorrenza della sospensione condizionale della pena che ha già notevolmente ridimensionato il ruolo delle sanzioni sostitutive<sup>32</sup>; mentre, con riferimento all'ulteriore segmento della sostituzione della pena detentiva fino ai quattro anni, potrebbe riprodursi la stessa tendenza clemenziale che da sempre caratterizza il primo istituto.

In breve, non è tanto una sorta di complessiva inaccettabilità dell'espansione del potere discrezionale del giudice a raccomandare *de jure condendo* l'ulteriore progressione al livello edittale almeno di talune delle pene non carcerarie, quanto piuttosto le valide ragioni che, da tempo più risalente rispetto all'attualità dell'odierna riforma, militano in questa direzione<sup>33</sup>.

4. È ben noto come le radicate riserve di solito riscontrabili nel contesto sociale – e generosamente accolte se non enfatizzate in sede politico-legislativa – in ordine a una riduzione delle pene carcerarie abbiano ostacolato quell'introduzione della detenzione

---

<sup>31</sup> V. *supra*, note 22 e 26.

<sup>32</sup> Esprime analogo timore F. Palazzo, *Le linee portanti*, cit., 22.

<sup>33</sup> Per una sintesi v., in sede di commento delle proposte avanzate dal gruppo di ricerca costituito in seno all'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, C. Perini, *Le pene alternative edittali: il progetto e la politica criminale*, in *RIDPP* 2022, 279 ss.

domiciliare che sembrava ormai a portata di mano dopo l'emanazione della legge delega del 2014.

Si rende necessario a questo proposito un rinnovato impegno da parte degli studiosi diretto a promuovere una sorta di rivoluzione culturale. Occorre ribaltare la comune rappresentazione del rapporto da instaurare in termini politico-criminali tra pena carceraria e altre sanzioni restrittive della libertà personale e, al tempo stesso, spiegare in maniera più convincente la ragione e i limiti entro i quali non è possibile rinunciare alla prima in presenza dei reati più gravi. Anche quando si è faticosamente proceduto ad introdurre nel sistema punitivo, prima in sede di esecuzione e ora di cognizione, le misure o pene alternative alla detenzione carceraria, le prime hanno sempre dovuto accontentarsi di un modesto accreditamento, vuoi in quanto rimedi alle controindicazioni della detenzione breve rispetto al finalismo rieducativo vuoi in funzione di una più pragmatica deflazione penitenziaria: nell'uno e nell'altro caso, ridotte a semplici deroghe rispetto all'ideologia carcerocentrica, il cui primato viene nella sostanza ribadito.

Dovrebbe invece essere chiaro ad una matura visione politico-criminale che la restrizione della libertà personale, diritto di assoluto rilievo ai sensi dell'art. 13 Cost., rappresenta di per sé il massimo di pena compatibile con la prospettiva costituzionale in qualunque forma venga attuata, ben prima che si traduca nel «buon grado di disumanità» connesso alla stessa «“innaturalità” della situazione in cui viene a trovarsi la persona ristretta in carcere»<sup>34</sup>. Non sono dunque le pene paradetentive a dover mendicare una particolare legittimazione, quanto intendono elevarsi al rango di pene edittali; è la pena carceraria che deve sottoporsi a un rigoroso esame volto a verificare quali elementi di ragionevolezza ne possano spiegare l'impiego a fronte dei crimini incidenti sui beni giuridici di maggiore pregio.

Il comune sentire tende a porre la questione su di una scala di progressione afflittiva destinata inevitabilmente a cadere nella trappola retributiva. La giustificazione dell'utilizzo della pena carceraria viene più o meno inavvertitamente riposta in un'inossidabile ma non approfondita simmetria con la natura stessa dei reati più gravi, tale da rendere non altrimenti evitabili, seppure per quanto possibile contenibili, i gravi pregiudizi da essa arrecati in termini di desocializzazione e di pregiudizio di beni primari della persona ben oltre la mera restrizione della libertà personale<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Così, incisivamente, F. Palazzo, *Quale futuro*, cit., 545.

<sup>35</sup> Una sintesi efficace delle conseguenze deleterie della pena carceraria è stata di recente prospettata da C. cost. 12.1.2022 n. 28, sia pure nel contesto, chiaramente generalizzabile, della pena detentiva breve: «l'ingresso in carcere provoca non soltanto la brusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali, lavorativi sino a quel momento intrattenuti (con conseguente difficoltà di un loro ripristino una volta terminata l'esecuzione della pena), ma anche il contatto con persone condannate per reati assai più gravi e, in generale, con subculture criminali che possano condurlo a maturare scelte di vita stabilmente orientate verso la commissione di nuovi reati». Da qui la [La legislazione penale](#)

Il *surplus* di oggettiva afflizione determinata dal carcere andrebbe invece svincolato da una prospettiva teleologica di sentore retributivo e riconsiderato in termini di distinte esigenze preventivo-cautelari che, non pressanti rispetto a buona o maggior parte degli illeciti penali, appaiono pressoché ineludibili a fronte dei delitti espressivi dei più elevati disvalori di evento. Si badi bene. Si tratta di istanze diverse, anche se non eterogenee, da quelle collegate al vero e proprio pericolo di recidiva, le quali subentrano nelle fasi ulteriori del ciclo della pena a fronte dell'apprezzamento delle condizioni personali del condannato in carne ed ossa. Al livello edittale, di cui qui si discute, non può che essere la consistenza astratta della tipologia criminosa a reclamare, per il tramite della pena carceraria, una più spiccata vocazione alla prevenzione indipendente dalla caratura dei potenziali delinquenti, la cui particolare considerazione potrà poi risultare più o meno compatibile con il subentrare delle pene paradetentive in sede di cognizione o di esecuzione. La detenzione carceraria dovrebbe insomma rappresentare l'estrema modulazione, in chiave di neutralizzazione, di una sanzione restrittiva della libertà personale concepita *ab origine* come unitaria e dunque ben suscettibile di altrimenti proporsi, già a livello edittale, nelle forme meno invasive oggi disseminate lungo l'ulteriore ciclo della pena<sup>36</sup>.

A rileggere alla luce di tali riflessioni la normativa in esame, sembra già prospettarsi qualche elemento favorevole in tale direzione.

Significativa a riguardo è l'estensione fino ai quattro anni della soglia di sostituibilità della pena detentiva con la semilibertà e la detenzione domiciliare. Il definitivo tramonto del concetto stesso di pena detentiva "breve", come fondamento delle corrispondenti pene sostitutive, non può non esaltare l'attributo di *extrema ratio* proprio in generale della pena carceraria, agevolando così la vocazione delle une a contendere sul piano edittale spazi che l'altra non ha più ragione di pretendere di occupare in via esclusiva. E l'ambito di tale nuova sede ben potrebbe risultare ancora più ampio rispetto a quello individuato dalla stessa legge delega del 2014<sup>37</sup>: per definirlo, il legislatore dovrebbe calcolare quali cornici edittali di potenziale pena

---

drammatica antinomia che caratterizza da sempre la pena carceraria: inflizione di mali accompagnata fin dall'inizio dalla tensione verso il contenimento delle relative conseguenze attraverso il progressivo orientamento al reinserimento sociale del condannato.

<sup>36</sup> Mi sembra che le presenti riflessioni possano evocare l'originale, quanto non sempre adeguatamente approfondita (ma v. M.A. Cattaneo, *Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale*, Torino 1988, 131 ss.; F. Mantovani, *Francesco Carrara e la funzione della pena*, in A.A. V.V., *Francesco Carrara nel primo centenario della morte*, Milano 1991, 299 ss.) teoria carrariana del fondamento del diritto di punire in termini di *tutela giuridica*, quale potestà originariamente contenuta nello stesso diritto soggettivo da proteggere e poi storicamente devoluta all'autorità statale: una sorta di legittima difesa, quasi un *offendiculum*, anticipata attraverso lo strumento della prevenzione generale, che, esente da torsioni retributive, postuli una strategia differenziata e proporzionata alla consistenza del diritto offeso e delle prevedibili future ulteriori lesioni a carico dello stesso.

<sup>37</sup> Come è noto, l'art. 1 co. 1 lett. b e c l. 28.4.2014 n. 67 prevedeva le soglie di tre e cinque anni per l'agibilità della detenzione domiciliare a livello, rispettivamente, edittale e di competenza del giudice di cognizione.

carceraria possano più o meno corrispondere, tenute presenti le prevedibili consistenti rimodulazioni indotte dal gioco delle attenuanti e della relativa comparazione, all'ammontare di pena concreta oggi stabilito per l'ingresso delle pene paradedentive in sede di cognizione.

In questo quadro non è poi da escludere che meriti il rango di pena edittale la stessa semilibertà, che potrebbe occupare, nella scala sanzionatoria dei vari illeciti penali, una posizione intermedia tra la detenzione domiciliare e quella carceraria. Insomma le pene paradedentive sembrano proiettate ad acquisire la doppia veste di pene principali e di pene sostitutive già appannaggio oggi della pena pecuniaria, non a caso oggetto nella presente riforma di una robusta cura ricostituente su entrambi i piani<sup>38</sup>. Tale risultato contribuirebbe peraltro ad attutire il disagio comunicativo incombente sul complessivo sistema a causa della contraddizione spesso stridente avvertita dai consociati tra la pena comminata in astratto e quella inflitta ed espiata in concreto da parte del condannato.

Viene così sollecitato un ultimo quesito: se sia conveniente, una volta attuatane l'anticipazione al livello edittale, abrogare la stessa valenza sostitutiva delle pene paradedentive, mentre resterebbero in vigore soltanto le corrispondenti misure applicate in corso di espiazione della detenzione carceraria. Propenderei per la risposta negativa. Non ci sarebbe alcun motivo di escludere l'opzione del giudice in sede di cognizione verso semilibertà e detenzione domiciliare in presenza di una condanna a pena carceraria fino a quattro anni che rappresenti l'esito processuale di un compasso superiore a quello predeterminato dal legislatore come limite di agibilità edittale delle prime; le pene paradedentive dovrebbero cioè continuare a svolgere l'attuale funzione sostitutiva in via sussidiaria rispetto alla previa assunzione della veste di pene principali. Mi sembra che la complessiva costellazione punitiva acquisterebbe una solida e ragionevole conformazione in virtù della compresenza delle sanzioni paradedentive in tutte e tre le fasi del ciclo della pena, restando definitivamente escluse soltanto le misure alternative ancora oggi applicabili ai "liberi sospesi".

5. Va salutato con sicura convinzione l'ingresso del lavoro di pubblica utilità nel novero delle pene sostitutive. Si tratta di un evento ormai fin troppo maturo nell'esperienza politico-legislativa, essendosi già orientati in tal senso vari progetti di riforma del codice penale a partire da quello redatto dalla Commissione Pagliaro<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> *Infra*, n. 6.

<sup>39</sup> Art. 43 della *Proposta di articolato*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Identica proposta fu avanzata dalla Commissione Grosso, Art. 61 dell'*Articolato*, in *RIDPP* 2001, 672; mentre si orientarono verso la configurazione in termini di pena prescrittiva la Commission Nordio, Art. 70 del *Progetto di codice penale*, in *CP* 2005, 140; la Commissione Pisapia, Art. 29 della *Proposta di articolato*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) e la Commissione Palazzo, Art. 3 di *Relazione e articolato*, *ivi*.

Peraltro l'attuale opzione era in grado di esibire più titoli dell'altra *new entry* rappresentata dalla detenzione domiciliare, vantando il lavoro di pubblica utilità già un suo ruolo addirittura di pena principale, alternativa alla permanenza domiciliare e alla pena pecuniaria, rispetto ai reati di competenza del giudice di pace.

Al di là di tali rilievi immediati, non pare contestabile che il lavoro di pubblica utilità costituisce una sorta di prototipo di pena sostitutiva, particolarmente raccomandabile per la particolare vocazione rieducativa del tutto coerente con il generale criterio di applicazione sancito, insieme al minor sacrificio della libertà personale, dall'art. 58 co. 2 l. 689/1981. E ciò, si badi bene, non solo dal punto di vista del condannato, ma anche dall'angolo visuale della collettività di riferimento. Non a caso si parla di un orientamento "bidirezionale" assunto dalla rieducazione con riferimento al lavoro di pubblica utilità: «sia come strumento che consente al condannato di rendersi utile a quella società i cui equilibri ha violato con la commissione del reato, mettendosi al servizio di tutti; sia come chiave capace di attivare la predisposizione positiva della comunità ad accogliere nuovamente l'autore del fatto criminoso»<sup>40</sup>. Sembra così di cogliere, all'interno di una vicenda che resta comunque caratterizzata in senso sia pure non eccessivamente punitivo, bagliori di quella giustizia riparativa, contrassegnata in estrema sintesi dal contributo al superamento del conflitto scatenato dal reato commesso, cui la riforma conferisce in altra sede largo spazio tematico.

Eppure taluni momenti della complessiva nuova disciplina suscitano motivi di perplessità.

La disciplina della revoca della pena sostitutiva per inosservanza grave o reiterata delle prescrizioni, contenuta nell'art. 66 l. 689/1981, accomuna il lavoro di pubblica utilità alla semilibertà e alla detenzione domiciliare nel prescrivere l'immediata conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita. Si tratta di una conferma della rigorosa scelta già adottata dalla legislazione previgente – e ora in parte scalfita dall'alternativa di conversione in altra pena sostitutiva più grave – che può determinare un ritorno alla pena carceraria, seppure accettabile rispetto alla revoca delle pene paradedentive, di sicuro troppo brusco per una sanzione espressiva di quella particolare potenzialità rieducativa sopra segnalata. Sarebbe stato più conveniente assimilare a riguardo il lavoro di pubblica utilità alla pena pecuniaria sostitutiva, per la quale l'art. 71 l. 689/1981 si limita a prescrivere, ove non sia pagata, la conversione in una delle ulteriori pene sostitutive sovraordinate in entrambe le ipotesi graduate del semplice mancato pagamento e della vera e propria insolvibilità.

Non è poi chiara la *ratio* sottostante agli artt. 53 co. 2 l. 689/1981 e 459 co. 1-bis e 1-ter Cpp, che consentono, in sede di procedimento per decreto penale di condanna

---

<sup>40</sup> Così T. Travaglia Cicirello, *op. cit.*, 10.

relativa a pena detentiva, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità in alternativa alla pena pecuniaria, sempre a fronte di espressa richiesta dell'indagato o del condannato. Quale interesse potrebbero avere costoro a preferire tra le due la pena sostitutiva più grave, l'eventuale inosservanza delle cui prescrizioni comporterebbe le più serie conseguenze sopra richiamate? Ove poi sia il timore dell'insolvibilità a suggerire la richiesta, il condannato potrebbe pur sempre optare in un secondo momento per il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71 co. 3 l. 689/1981, che prevede in generale questa eventualità quando il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva sia stato reso impossibile dalle sue condizioni economiche e patrimoniali. L'opzione immediata verso il lavoro di pubblica utilità da parte dell'indagato o condannato in sede di procedimento per decreto penale potrebbe dunque spiegarsi o con la netta ripulsa dell'esborso di denaro - accompagnata dalla sicura determinazione di attuare fino in fondo i relativi obblighi e prescrizioni posto che l'inosservanza lo esporrebbe alla conversione nella pena paradetentiva ai sensi dell'art. 66 - o immaginando un genuino e disinteressato slancio verso la dimensione spiccatamente rieducativo-riparativa del lavoro di pubblica utilità, sul quale non è infondato nutrire qualche dubbio.

La verità è che il decreto attuativo avrebbe dovuto valorizzare una diversa lettura del criterio di delega con il quale l'art. 1 co. 17 lett. e l. 27.9.2021 n. 134 ha consentito che con il decreto penale di condanna la pena detentiva potesse sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità oltretutto con la pena pecuniaria: non l'assoggettamento del primo allo stesso limite di un anno previsto per la seconda, secondo la traduzione del legislatore delegato nelle disposizioni sopra richiamate, ma la sua assunzione in posizione paritetica rispetto alla pena pecuniaria nell'ambito del rito speciale, con la conseguente agibilità fino agli ordinari tre anni di pena detentiva previsti in via generale dall'art. 53 co. 1 l. 689/1981<sup>41</sup>. In questa eventualità l'indagato o il condannato avrebbero avuto un rilevante interesse ad acconsentire all'applicazione alternativa del lavoro di pubblica utilità, che avrebbe dischiuso la possibilità di sottrarsi a pene detentive più gravose di quelle sostituibili con la sola pena pecuniaria entro il limite di un anno. Ne avrebbe sicuramente guadagnato il respiro deflativo del rito speciale.

6. La legge Cartabia non aveva incluso nella delega relativa alle pene pecuniarie taluni spunti di riforma già da tempo presenti all'attenzione della dottrina. Tra di questi, reclamano tuttora considerazione l'esclusione della comminatoria congiunta con la pena detentiva, fonte di un ulteriore aggravio soprattutto per i condannati meno

---

<sup>41</sup> Cfr. per questa interpretazione alternativa, tuttavia respinta, del criterio direttivo in esame, *Relazione illustrativa*, cit., 190 s.

abbienti<sup>42</sup>; altrettanto necessario appare il passaggio della commisurazione del concreto ammontare della pena pecuniaria dal modello “a somma complessiva” a quello dei tassi giornalieri<sup>43</sup>, idoneo a garantire un’operazione giudiziale coerente con quell’istanza di adeguamento della pena inflitta alle condizioni economiche (ora anche patrimoniali) del condannato che l’esperienza applicativa dell’art. 133-bis Cp non riesce ad assicurare<sup>44</sup>. Eppure non sembra azzardato affermare che il nuovo sistema di esecuzione e di conversione della pena pecuniaria, attuativo del criterio direttivo sancito dall’art. 1 co. 16 l. 134/2021 «al fine di restituire effettività alla stessa», abbia di per sé promosso una svolta epocale nel nostro ordinamento penale.

Salva la permanente urgenza dei profili innovativi sopra accennati, la questione primaria da affrontare in sede di riforma non poteva che prendere le mosse dalle desolanti statistiche che certificano l’inaccettabile grado di ineffettività raggiunto negli ultimi lustri dalla pena pecuniaria, in sede tanto di esecuzione quanto di conversione, al punto di compromettere pressoché integralmente la potenzialità generalpreventiva ascrivibile alla relativa comminatoria in sede edittale. E la fonte di più seria preoccupazione è che le già irrisorie percentuali di riscossione della pena finiscono quasi per azzerarsi proprio con riferimento alle condanne per reati di competenza del giudice di pace: il sottosistema punitivo, cioè, nel quale la pena pecuniaria dovrebbe assumere quel ruolo di sanzione regina altrove spettante alla pena detentiva<sup>45</sup>.

A ben vedere la causa prima di tale degrado risiede, al di là delle pur sconcertanti deficienze evidenziate dalla prassi<sup>46</sup>, in un presupposto di carattere strettamente normativo: vale a dire la risalente opzione del nostro ordinamento in favore

---

<sup>42</sup> Dell’esigenza di non gravare il condannato a pena detentiva dell’ulteriore pena pecuniaria non ancora riscossa, come della sanzione di conversione della pena pecuniaria non eseguita, si fa oggi carico l’art. 47 co. 12 dell’ordinamento penitenziario: in caso di esito positivo dell’affidamento in prova il tribunale di sorveglianza può dichiarare estinte anche tali pene.

<sup>43</sup> Nel doveroso rispetto dei limiti della delega, questo secondo modello ha trovato attuazione con esclusivo riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva. L’art. 56-*quater* co. 1 l. 689/1981 ne ha in particolare individuato in 5 euro il valore minimo giornaliero, andando ben oltre la recente sentenza manipolativa di C. cost. 22.1.2022 n. 28, che in nome del principio di proporzionalità della pena aveva ridotto a 75 euro tale valore, in coerenza con la corrispondente opzione dell’art. 459 co. 1-*bis* Cpp allora vigente e ora modificato negli stessi termini con riferimento alla sostituzione da effettuarsi in sede di procedimento per decreto penale di condanna.

<sup>44</sup> In dottrina si auspicava anche di escludere la pena pecuniaria dall’ambito della sospensione condizionale, a causa della sua intrinseca eterogeneità rispetto a quella pena detentiva breve che ha storicamente rappresentato la matrice dell’istituto. Ma – come si argomenterà più avanti nel testo – proprio l’accentuato rigore della complessiva disciplina della conversione della pena pecuniaria risultante dal decreto legislativo non consiglia l’adesione a tale istanza.

<sup>45</sup> Significativi i dati statistici riferiti nella *Relazione illustrativa*, cit., 263 ss.; v. anche L. Goisis, *La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare*, in *RIDPP* 2022, 299 ss.

<sup>46</sup> Davvero preoccupante è apparso, in particolare, il comportamento omissivo ravvisabile nell’operato del concessionario dei servizi di riscossione, nel senso della mancata trasmissione agli uffici giudiziari, a seguito di infruttuosa escussione, dei dati relativi all’accertata insolvibilità dei condannati, presupposto necessario per potersi avviare nei confronti di costoro la procedura di conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro di pubblica utilità: ne riferisce L. Goisis, *op. cit.*, 300.



dell'esclusione dell'esecuzione della pena pecuniaria dal circuito processualpenalistico, con il ricorso ad agenzie esterne deputate alla riscossione di quello che è stato tradizionalmente concepito come un mero debito del condannato nei confronti dell'erario, alla stessa stregua di ogni altra spesa di giustizia<sup>47</sup>.

Punto di emergenza particolarmente critico di tale impostazione è stata la mancata previsione di qualunque conseguenza sanzionatoria della mera *insolvenza*, cioè il mancato pagamento dell'ammontare della pena da parte di chi pure si trovasse nella condizione di poter adempiere e che avesse fatto affidamento, purtroppo a buona ragione, sull'inefficienza delle agenzie esattrici a perseguirlo per sottoporlo ad un'esecuzione forzata presumibilmente fruttuosa. Era solo il condannato *insolvibile*, rispetto al quale fosse stata cioè accertata l'obiettivo impossibilità di pagamento in ragione delle condizioni economiche e (oggi anche) patrimoniali, che veniva restituito al circuito penale e sottoposto alla pena di conversione della libertà controllata, eventualmente sostituita dal lavoro di pubblica utilità.

Questa situazione, al di là o prima ancora del mancato soddisfacimento degli interessi dell'erario, comportava una permanente diversità di trattamento tra i condannati inadempienti, tanto più sensibile in quanto erano proprio i soggetti versanti in condizioni economiche deficitarie a dover sopportare una qualche conseguenza sanzionatoria comunque incidente sulla libertà personale<sup>48</sup>; mentre il mancato pagamento da parte degli altri o veniva sanato dall'esito positivo dell'esecuzione forzata o, come più probabile, restava privo di ogni seguito.

Tale assetto per vari versi sconcertante è stato completamente e plausibilmente ribaltato dalle scelte del legislatore delegato. In caso di insolvenza, l'art. 102 l. 689/1981 commina, in veste di pena da conversione, la più grave delle sanzioni sostitutive, cioè la semilibertà; l'insolvibile va invece incontro, ai sensi dell'art. 103, al lavoro di pubblica utilità, rimpiazzato solo in caso di opposizione da parte del condannato dalla detenzione domiciliare<sup>49</sup>. Questa disciplina graduata viene ribadita a proposito della

---

<sup>47</sup> Cfr., per diffusi rilievi a riguardo, *Relazione illustrativa*, cit., 266 ss.

<sup>48</sup> È dunque lecito affermare che la violazione del principio di uguaglianza, posta a suo tempo a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'originaria versione dell'art. 136 Cp (C. cost. 21.11.1979 n. 131), non fosse stata interamente sanata dall'art. 102 l. 689/1981, che persistette a limitare le conseguenze penali del mancato pagamento ai casi di insolvibilità.

<sup>49</sup> In caso poi di mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, l'art. 71 l. 689/1981 prevede ora una disciplina che ricalca quella stabilita dagli artt. 102 e 103 in relazione alla pena pecuniaria principale, distinguendo due ordini di conversione in ulteriori pene sostitutive a seconda che si tratti di insolvenza o di insolvibilità. E a fronte di ulteriori inosservanze da parte del condannato l'art. 108 sopra citato estende la conversione di secondo grado in pena detentiva alle pene pecuniarie già in origine sostitutive. Il modello è stato altresì replicato per i reati di competenza del giudice di pace ai sensi del novellato art. 55 co. 1 e 4 d.lgs. 28.8.2000 n. 274: in caso di insolvibilità la pena pecuniaria si converte in lavoro sostitutivo e solo in mancanza della corrispondente richiesta da parte del condannato nella permanenza domiciliare; la conversione in quest'ultima è invece sempre ineludibile nei casi di insolvenza.

conversione di secondo grado di cui all'art. 108: in caso di inosservanza delle prescrizioni già imposte con le pene sostitutive, gli insolventi vanno senz'altro incontro alla definitiva pena carceraria; gli insolubili possono invece beneficiare ancora della conversione della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità in altra pena sostitutiva più grave<sup>50</sup>. Non soltanto viene dunque finalmente sanzionata la mera insolvenza, ma la maggior gravosità delle relative conseguenze, rispetto all'insolubilità, trova questa volta ragionevole giustificazione nel carattere rispettivamente colpevole e incolpevole delle due distinte situazioni<sup>51</sup>.

A fronte di queste significative innovazioni sul piano del diritto sostanziale<sup>52</sup>, il nuovo art. 660 Cpp predispone una precisa cornice della fase esecutiva – parallela a quella prevista per la pena detentiva e comprensiva della condanna a pena pecuniaria sostitutiva – che vede finalmente riconosciuto il ruolo essenziale ed esclusivo del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza. Spetta al primo ufficio l'emissione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, contenente tanto l'intimazione a provvedere al pagamento entro il termine perentorio quanto l'avviso relativo alle conseguenze sanzionatorie dell'eventuale inadempimento. Il pubblico ministero veglia altresì sullo sviluppo della vicenda e, in caso di mancato pagamento da parte del condannato, attiva la competenza del magistrato di sorveglianza in vista delle distinte procedure di conversione, sopra segnalate, conseguenti alla mera insolvenza ovvero all'insolubilità che sia stata accertata con ogni opportuna indagine.

Il quadro complessivo così delineato configura una robusta riabilitazione della pena pecuniaria nei termini, sinora notevolmente degradati, di un'efficace prevenzione generale e speciale. L'effettività di tale pena non è più una sorta di chimera, ma consegue ad un preciso onere per il condannato che intenda evitare la sottoposizione a più gravi sanzioni limitative della libertà personale, immediatamente subentranti in caso di mancato pagamento e destinate a cessare solo a seguito di un tardivo adempimento. Tale severo assetto normativo si presta peraltro ad una considerazione

---

<sup>50</sup> Ove poi gli insolubili risultassero inosservanti anche rispetto a queste ultime, non potrebbe non aprirsi a loro carico la (terza) conversione in pena carceraria ai sensi dell'art. 66 l. 689/1981: pur se la scala di gravità rendesse ancora applicabile la semilibertà, sarebbe ben strano che il giudice si avvallesse di nuovo dell'alternativa, consentita dalla suddetta disposizione, in favore della pena sostitutiva più grave.

<sup>51</sup> Un ulteriore "giro di vite" a carico dei soli insolventi viene disposto dall'art. 59 co. 1 lett. b l. 689/1981: nei loro confronti la pena detentiva non può essere sostituita con la pena pecuniaria, se non abbiano pagato la stessa pena cui siano stati condannati nei cinque anni precedenti.

<sup>52</sup> La rinuncia da parte dell'ordinamento a costruire la pena pecuniaria come mero debito nei confronti dello Stato, da riscuotere attraverso l'esazione e l'esecuzione forzata affidate ad agenzie esterne al circuito penale, risulta puntualmente confermata dalla sua espunzione dalle disposizioni che la contemplavano tra le varie voci confluenti nell'insieme dei debiti verso l'erario: si vedano le corrispondenti modifiche apportate agli artt. 316 e 320 Cpp, relativi al sequestro conservativo e al pignoramento dei beni, rispettivamente, dell'imputato e del condannato, nonché alle norme del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 30.5.2002 n. 115) richiamate dall'art. 80 d.lgs. 150/2022.

di più ampio respiro. L'eventualità che lo sbocco ultimo di gravi inosservanze anche delle sanzioni di seconda conversione della pena pecuniaria sfoci nella soggezione definitiva alla stessa pena carceraria rafforza la specifica caratterizzazione tradizionale del diritto penale criminale: unica branca del più ampio diritto punitivo che non solo ammette più o meno gravi restrizioni del diritto fondamentale alla libertà personale, ma le prospetta come conseguenze ineludibili di potenziali comportamenti inadempienti di chi sia stato in origine condannato a pena di diversa natura.

Non è allora azzardato sostenere che la svolta oggi attuata abbia portato ad una configurazione della pena pecuniaria ancora come alternativa edittale alla pena detentiva carceraria, ma pur sempre sottoposta alla condizione risolutiva del mancato pagamento cui seguano ulteriori condotte inosservanti da parte del reo. Se è vero che la pena pecuniaria rappresenta il gradino più basso di un'auspicabile scala di pene alternative<sup>53</sup>, è il caso che il laboratorio all'uopo meritoriamente attivo<sup>54</sup> tenga in conto questa permanente e per certi versi problematica prospettiva.

Le considerazioni in ultimo sviluppate inducono ad assumere un atteggiamento negativo nei confronti della proposta spesso avanzata *de jure condendo* di escludere la pena pecuniaria (principale) dalla sospensione condizionale<sup>55</sup>. Sembra piuttosto necessario non privare il condannato dell'opportunità di evitare l'esecuzione di una pena comunque suscettibile, a seguito delle successive mediazioni sopra riassunte, di sfociare in quella stessa pena detentiva, più o meno breve, che da sempre rappresenta il punto di riferimento della sospensione condizionale. Né va taciuto come la definitiva conversione in pena detentiva della pena pecuniaria principale esprima un connotato di severità addirittura superiore rispetto all'analogo meccanismo che può coinvolgere la pena pecuniaria sostitutiva<sup>56</sup>: nell'un caso trova applicazione una specie di pena diversa e più grave rispetto alla stessa comminatoria legale – una sorta di “nemesi” rispetto alla degradazione che caratterizza di solito la pena nelle successive fasi del suo ciclo – mentre nell'altro si assiste al semplice riemergere dell'originaria previsione edittale.

Va comunque sottolineato che una presa di posizione in favore della permanenza della pena pecuniaria nel raggio d'azione della sospensione condizionale in tanto può essere assecondata, in quanto il giudice di cognizione, rinunciando ad una gestione

---

<sup>53</sup> Così F. Palazzo, *Quale futuro*, cit., 550.

<sup>54</sup> *Supra*, nota 49.

<sup>55</sup> Di recente, A. Della Bella, *Idee in vista di un intervento legislativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle misure sospensivo-probatorie*, in *RIDPP* 2022, 217 s.; E. Dolcini, *Le misure sospensivo-probatorie: spunti per una riforma*, *ivi*, 446. Nello stesso senso *Commissione Lattanzi*, cit., 62. Va da sé che è di contro del tutto condivisibile l'esclusione della pena pecuniaria sostitutiva dal beneficio, sancita, insieme alle altre tipologie sanzionatorie, dall'art. 61-bis l. 689/1981.

<sup>56</sup> Cfr. a riguardo *supra*, nota 49.

clementiale dell'istituto, sappia cogliere quell'invito ad un'oculata applicazione che promana dal complessivo nuovo assetto normativo della commisurazione della pena in senso lato<sup>57</sup>.

7. Altri istituti interessati dalla riforma Cartabia manifestano un contatto più coinvolgente con le esigenze di deflazione e di semplificazione processuale che ne individuano il contesto essenziale. Volendo ordinarli in forza di una crescente attuazione di tali istanze, vanno richiamate in successione le cause di esclusione e di estinzione della punibilità, la procedibilità a querela e la sospensione del procedimento con messa alla prova. Le prime si traducono in una sensibile attenuazione della pressione del magistero punitivo con conseguente ridimensionamento delle vicende processuali e penitenziarie; e le cause estintive godono della particolare condizione di oggetto dell'obbligo di immediata declaratoria da parte del giudice in ogni grado e stato del processo ai sensi dell'art. 129 Cpp. La querela, mentre partecipa di tale disciplina in caso di rimessione, osta in via del tutto preliminare alla procedibilità dell'azione penale ove non sia proposta. Condizione analoga caratterizza la sospensione con messa alla prova che ottenga un risultato positivo: configurabile a sua volta come causa estintiva della punibilità nell'esito finale e a monte come diversione rispetto agli ordinari meccanismi processuali, oltremodo anticipata se interviene in sede di indagini preliminari e comunque abbastanza tempestiva se si colloca entro le fasi preliminari dei giudizi ordinario e speciali richiamate dall'art. 464-bis co. 2 Cpp.

Potendo uno sguardo d'insieme esimersi dal considerare la dimensione settoriale della nuova disciplina dell'estinzione delle contravvenzioni in materia alimentare e della procedibilità a querela di parte<sup>58</sup>, merita qualche breve osservazione l'attuale configurazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La sostituzione del riferimento al massimo edittale di cinque anni con il minimo di due anni, come soglia limite di accesso alla relativa normativa, è venuta incontro a rilievi critici del tutto plausibili già avanzati in dottrina con riferimento alla formulazione originaria dell'art. 131-bis Cp<sup>59</sup>. È la comminatoria minima a costituire indice significativo di quei reati caratterizzati da sottofattispecie bagatellari che il legislatore ha di mira nella configurazione della causa di non punibilità; e l'assenza di

---

<sup>57</sup> *Supra*, n. 3.

<sup>58</sup> Per un approfondimento di quest'ultimo istituto, accomunato da esigenze di deflazione processuale alla non punibilità ex art. 131-bis Cp e alla sospensione del procedimento con messa alla prova, v. A. Madeo, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflativa comune nella "riforma Cartabia"*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 28.11.2022.

<sup>59</sup> Cfr., tra gli altri, A. Gargani, *Al vaglio della Consulta l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. alla ricettazione di particolare tenuità*, in *GCos* 2017, 2116; G. Panebianco, *Offesa esigua, assente e incidente sulle soglie di punibilità*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 7.1.2020, 6 s.

una soglia massima, mentre giova alla complessiva espansione delle potenzialità applicative dell'istituto<sup>60</sup>, sembra altresì rappresentare una sorta di opportuno *caveat* rispetto all'eventuale pratica di spazi edittali irragionevolmente caratterizzati da forbici troppo ampie tra i due estremi. Importante è anche l'introduzione, sulle orme della delega, del criterio della "condotta susseguente al reato", destinato a concorrere con quelli già segnalati dal primo comma dell'art. 133 Cp nella valutazione da parte del giudice dell'esiguità dell'offesa. Proprio tale destinazione deve prospettare un'interpretazione restrittiva del nuovo criterio, certamente non coestensivo a quello segnalato dall'art. 133 co. 2 n. 3 Cp e da far piuttosto coincidere con una condotta in varia misura riparatoria. L'utilità dell'integrazione consiste nell'orientare definitivamente il giudice in senso affermativo, quando la valutazione di esiguità, riferita alla sola consistenza dell'offesa contestuale alla consumazione del delitto, appaia non del tutto univoca e quindi bisognosa di conferma<sup>61</sup>.

Con riferimento infine alla nuova configurazione della sospensione con messa alla prova, va sottolineato il connubio realizzato dalla riforma nell'attuazione dei due distinti criteri di delega attinenti per un verso al procedimento sospensivo e per altro verso alla citazione diretta da parte del pubblico ministero davanti al tribunale in composizione monocratica. Sul comune presupposto di un ampliamento degli ambiti di operatività di entrambi i riti speciali ai reati puniti con pena detentiva sino a sei anni, l'art. 1 co. 22 lett. a e 9 lett. l della legge delega prescriveva di realizzare la selezione delle corrispondenti figure criminose, rispettivamente, con riguardo alla compatibilità con «percorsi risocializzanti o riparatori» e con l'assenza di «rilevanti difficoltà di accertamento». Tali direttive sono state attuate unitariamente dal decreto legislativo attraverso la riformulazione dell'art. 550 co. 2 Cpp. In forza del rinvio mobile a questa disposizione, già previsto e confermato nell'art. 168-bis Cp, la riforma ha conseguito dunque un doppio obiettivo: non soltanto la sensibile espansione dei margini applicativi dei due riti speciali, ma, con specifico riguardo alla sospensione con

---

<sup>60</sup> Va tuttavia rilevato come il decreto, in attuazione di corrispondenti direttive contenute nella legge delega, ha per altro verso ampliato l'elenco delle fattispecie criminose che, pur rientrando nei nuovi limiti edittali, restano esclusi dall'operatività della non punibilità o perché riconducibili alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della violenza sulle donne e domestica o in quanto caratterizzati comunque da particolare gravità e allarme sociale (art. 131-bis co. 3 Cp).

<sup>61</sup> Cfr., nella sostanza, *Relazione illustrativa*, cit., 345 s., il cui ulteriore riferimento all'immediatezza o comunque alla prossimità al fatto della condotta non pare tuttavia pertinente, dal momento che la sua natura oggettivamente riparatoria non dipende in misura determinante dalla connessione cronologica. Esprime il timore che il criterio in questione possa nella prassi applicativa o fagocitare gli altri indici di tenuità dell'offesa o al contrario risultare rispetto ad essi pressoché ornamentale G. Martiello, *La «particolare tenuità del fatto» dopo l'attuazione della «riforma Cartabia»: primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p.*, in *www.discrimen.it*, 10.11.2022, 13 s. Per la proposta di più ampio ricorso ad indici relativi a comportamenti dell'autore dell'offesa successivi al reato commesso, in una spiccata chiave di giustizia riparativa, v. E. Cadamuro, *L'irrelevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, Padova 2022, 117 ss.

messa alla prova che qui interessa, l'affermazione di un significativo profilo di giustizia riparativa, già raccomandato dalla Commissione Lattanzi con il distinto e superiore limite di dieci anni di pena massima edittale per i reati di riferimento<sup>62</sup>.

Se poi non sfugge il richiamo dei programmi di giustizia riparativa, aggiunto ai contenuti dei programmi di trattamento dall'art. 464-bis co. 4 lett. c Cpp, appare in più chiara evidenza il rafforzamento della corrispondente vocazione della sospensione con messa alla prova già sottolineata in dottrina<sup>63</sup>. Attraverso lo sbocco nell'estinzione del reato dell'esito positivo di un programma che è insieme di trattamento e di riparazione<sup>64</sup>, il sostanziale parallelismo privo di rilevanti interferenze tra giustizia riparativa e punitiva<sup>65</sup> – a sua volta coerente con l'accesso alla prima senza alcuna preclusione relativa alla fattispecie di reato e alla sua gravità<sup>66</sup> – si traduce finalmente in una vera e propria alternativa a fronte di un numero selezionato di illeciti penali<sup>67</sup>. Rispetto ad essi l'ordinamento sguaina la spada punitiva attraverso l'avvio del procedimento penale, ne sospende provvisoriamente i fendenti e infine la rinfodera, soddisfatto di un esito rieducativo, mediato dal superamento del conflitto scatenato dal reato, ben più concreto e tangibile del corrispondente vincolo imposto alla pena criminale dall'art. 27 co. 3 Cost.<sup>68</sup>

<sup>62</sup> Commissione Lattanzi, cit., 69 s.

<sup>63</sup> Sia consentito il rinvio a G. de Vero, *Circostanze del reato e sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, vol. I, Milano 2018, 182 ss.

<sup>64</sup> Analoga attitudine dell'esito riparativo a concorrere all'effetto estintivo, questa volta della pena, è ora sancita dall'art. 47 co. 12 dell'ordinamento penitenziario a proposito dell'affidamento in prova al servizio sociale, in corso di espiazione della pena detentiva, che si concluda positivamente.

<sup>65</sup> Allo stato attuale della complessiva disciplina della giustizia riparativa sono piuttosto limitati i riflessi diretti del relativo esito positivo sulla dimensione sanzionatoria penale, al di là di una generica valutazione rimessa all'autorità giudiziaria anche ai fini dell'art. 133 Cp (art. 58 co. 1 d.lgs. 150/2022). Vengono in evidenza, in particolare, l'ampliamento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 co. 1 n. 6 Cp.; la riduzione ad un anno del termine di sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 co. 4 Cp.; l'integrazione di un'ulteriore ipotesi di remissione tacita della querela ex art. 152 co. 3 n. 2 Cp.

<sup>66</sup> Cfr. art. 44 co. 1 d.lgs. 150/2022.

<sup>67</sup> Un'altra modalità realmente alternativa del rapporto tra giustizia riparativa e punitiva può ravvisarsi nell'incidenza dell'esito riparativo sull'estinzione del reato, mediata dalla nuova ipotesi di remissione tacita della querela (*supra*, nota 65): cfr. *Relazione illustrativa*, cit., 406 s.

<sup>68</sup> La mancata effettuazione del programma riparativo o il mancato raggiungimento dell'esito corrispondente non possono peraltro inficiare di per sé un complessivo risultato positivo del trattamento di messa in prova: cfr. art. 58 co. 2 d.lgs. 150/2022, che esclude in via generale effetti sfavorevoli di tali risultanze nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.